# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1705)**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LOTTI Angelo, NEPI e ALIVERTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1986**

## Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato o ritardato versamento all'Erario delle ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad eliminare una applicazione troppo rigorosa dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che punisce le violazioni commesse dai sostituti d'imposta, commercianti, artigiani ed imprenditori che hanno versato, anche con un solo giorno di ritardo, le ritenute fiscali Irpef, e a dettare una normativa chiara in materia, necessaria per evitare una applicazione talvolta contraddittoria della vigente legge.

Pare doversi evidenziare che la fattispecie sopra descritta, prevista come semplice irregolarità amministrativa dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è stata ritenuta ricomprensibile anche e soprattutto nell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, che qualifica come delitto il mancato versamento all'erario delle ritenute in oggetto. Tale orientamento ha trovato il conforto pragmatico nella interpretazione che la magistratura ha ritenuto di attribuire alle situazioni che si creano nei ritardi dei versamenti delle ritenute Irpef da parte dei sostituti di imposta, pur in presenza di versamenti ritardati di entità minima certamente attribuibili a mera discrasia contabile.

Sembra che il fenomeno, attivato da rapporti *ex* articolo 2 del codice di procedura penale da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette, interesserà tutte le procure non appena alle stesse perverranno i risultati delle revisioni, effettuate dagli uffici delle imposte dirette, delle denunce dei redditi afferenti i periodi successivi all'entrata in vigore del citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

È intuibile la gravità delle ripercussioni, sotto il profilo oggettivo e psicologico, che ciò potrà avere nei riguardi della gestione aziendale che, aggravata di tale ulteriore im-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

motivata remora, potrebbe appesantirsi al punto da demotivare molti imprenditori dal prosieguo della loro attività.

Per tali motivazioni, ed in considerazione di aspetti non solo equitativi ma anche giuridici che militano per la ricomprensione delle fattispecie considerate nella previsione della semplice irregolarità amministrativa *ex* articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si auspica l'approvazione sollecita del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata, se l'ammontare delle ritenute effettivamente operate e non versate è superiore a tre milioni di lire.

Il reato di cui al comma precedente si estingue qualora il versamento, con i relativi interessi legali, abbia luogo entro tre mesi dal termine previsto dalla legge e comunque, ove sia fissato il dibattimento penale prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso ».

### Art. 2.

1. La presente legge ha efficacia dall'entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.